



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e, in particolare, l’articolo 7 comma 3, ai sensi del quale alla organizzazione interna delle strutture dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e, in particolare, l’art. 16 concernente il Dipartimento per le pari opportunità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante “*Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto dell’Autorità politica con delega alle pari opportunità dell’8 aprile 2019, concernente l’organizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019 al n. 880;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale è stata nominato Ministro senza portafoglio l’On. Eugenia Maria Roccella;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, recante “*Conferimento di incarichi ai ministri senza portafogli*” con il quale all’on. Eugenia Maria Roccella è stato conferito l’incarico di Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, recante “*Delega di funzioni al ministro senza portafoglio On. Eugenia Maria Roccella*” con il quale sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, natalità, adozioni, infanzia e adolescenza, e pari opportunità;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante “*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica*”;

VISTA la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante “*Misure contro la tratta di persone*” ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n. 237, ed in particolare l’articolo 12, che prevede l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un Fondo per le misure anti-tratta, nonché l’articolo 13 che istituisce uno speciale programma di assistenza per le vittime di tratta e riduzione in schiavitù e prevede l’adozione del Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, recante “*Costituzione e organizzazione interna dell’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni di cui all’articolo 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39*”, nell’ambito del Dipartimento per le pari opportunità;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ

VISTA la legge 23 dicembre 2021 n. 238, recante “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*”, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera e), che assegna, altresì, all'Ufficio per la promozione delle parità di trattamento e le discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica, il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea;

VISTA la legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante “*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*”;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”;

VISTO il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 19, comma 3, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

VISTA la direttiva interministeriale del 23 maggio 2007 sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196, recante “*Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura*”;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante “*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e in tema di atti persecutori*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38;

VISTA la legge 12 luglio 2011, n. 120 recante “*Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, recante “*Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120*”;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ed in particolare l'art. 5, concernente il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nonché l'istituzione della Cabina di regia interistituzionale e dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica e l'art. 5 bis;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 recante “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime”;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante “Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”, e, in particolare, l’articolo 9 che ha inserito l’articolo 38-septies della citata legge n. 196 del 2009, che dispone l’avvio di una sperimentazione di un bilancio di genere per il bilancio dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2017, recante “Metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione, tenuto conto anche delle esperienze già maturate nei bilanci degli Enti territoriali”;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ed in particolare l’articolo 1, commi 302-305;

VISTA la legge 5 novembre 2021, n. 162, recante “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”;

VISTO l’art. 1, commi 139 e 141, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, concernenti, rispettivamente, il Piano strategico nazionale per la parità di genere e l’istituzione della Cabina di regia interistituzionale e dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere;

VISTA la legge 24 novembre 2023, n. 168, recante “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”;

VISTA la Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, presentata al Consiglio dei ministri il 5 agosto 2021 dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia previa informativa in sede di Conferenza unificata;

VISTO il Piano d’azione nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani per gli anni 2022-2025 adottato dal Consiglio dei ministri il 19 ottobre 2022;

VISTO il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 2025-2027, adottato in data 16 settembre 2025 con decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ

VISTO il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 recante “*Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 7, comma 4 del predetto decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, ai sensi del quale: “*Al fine di corrispondere alle urgenti necessità di rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento svolte dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale meccanismo equivalente, con riguardo agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno della tratta degli esseri umani e di assistenza delle relative vittime nonché di programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di assistenza e di integrazione sociale concernenti tale fenomeno, assicurando un adeguato monitoraggio del fenomeno stesso, in coerenza con la normativa dell’Unione europea in materia di potenziamento della lotta contro la tratta di esseri umani, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell’ambito della propria autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, provvedendo all’istituzione di un ufficio, articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di un contingente di personale non dirigenziale, in aggiunta a quello appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, costituito da non più di 6 unità di personale scelte nell’ambito del personale appartenente ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni, collocate in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza con conseguente incremento del contingente del personale di prestito... ..*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2025, adottato anche in attuazione del sopracitato art. 7, comma 4 del decreto-legge n. 25 del 2025, che ha modificato, tra gli altri, l’art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*” prevedendo che il Dipartimento per le pari opportunità si articola in non più di tre Uffici e in non più di cinque servizi e che presso il Dipartimento opera, altresì, l’Ufficio per la promozione delle parità di trattamento e le discriminazioni fondate sulla razza e sull’origine etnica di cui all’articolo 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, e al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, articolato in due ulteriori servizi;

VISTO altresì l’articolo 2, comma 1, del sopra indicato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2025, il quale prevede l’adozione dei decreti di organizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di ridefinire l’organizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità, alla luce del nuovo assetto e delle nuove competenze assegnategli dalla normativa sopra citata;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

DECRETA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ

Art. 1

(Ambito della disciplina)

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le pari opportunità, di seguito denominato Dipartimento, è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2

(Funzioni)

1. Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata (di seguito, "Autorità politica") si avvale per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento.

2. Il Dipartimento, in particolare, fornisce all'Autorità politica il supporto per lo svolgimento dei compiti di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e nelle materie indicate dal menzionato articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e, in particolare, delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di:

- politiche per le pari opportunità di genere, in linea con la normativa dell'Unione Europea e con la Piattaforma di Pechino e la correlata dichiarazione, con particolare riferimento ai temi da questa individuati della salute, della ricerca, della scuola e della formazione, dell'ambiente, del lavoro, delle cariche elettive e della rappresentanza di genere nei luoghi decisionali economici e politici;
- politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, ivi incluse le mutilazioni genitali femminili e le altre pratiche dannose, in linea con la normativa dell'Unione Europea ed in coerenza con le indicazioni della Convenzione del Consiglio d'Europa firmata ad Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77;
- politiche contro la tratta di esseri umani e il grave sfruttamento, in linea con la normativa dell'Unione Europea e con la Convenzione del Consiglio d'Europa firmata a Varsavia il 16 maggio 2005 e ratificata dall'Italia con la legge 2 luglio 2010, n. 108;
- politiche per la promozione della parità di trattamento e la rimozione di ogni possibile forma di discriminazione, in linea con i Trattati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3. Nelle materie di cui al comma 2, il Dipartimento provvede alla programmazione, gestione e monitoraggio dell'utilizzo dei fondi nazionali ed europei; all'acquisizione e all'organizzazione delle informazioni e dei dati, alla promozione e al coordinamento di attività conoscitive, di verifica, controllo, formazione e informazione; alla cura dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia e all'estero; all'adozione delle iniziative necessarie ad assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali, comunitari, e internazionali.

4. Il Dipartimento provvede agli affari generali e, per quanto di competenza, agli affari relativi al personale per il proprio funzionamento e ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita all'Autorità politica.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ

Art. 3

(Indirizzo politico-amministrativo)

1. L'Autorità politica è l'organo di governo del Dipartimento.
2. L'Autorità politica esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. L'Autorità politica, nei limiti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, può avvalersi della collaborazione di consulenti ed esperti nominati in conformità alla legge 23 agosto 1988, n.400.
4. L'Autorità politica designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi e commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.
5. L'Autorità politica, nelle materie di propria competenza, può costituire, senza oneri a carico della finanza pubblica, commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.

Art. 4

(Capo del Dipartimento)

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati dall'Autorità politica; coordina l'attività degli Uffici di livello dirigenziale generale, anche attraverso la programmazione e il relativo controllo di gestione, e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti Uffici e quelli di diretta collaborazione dell'Autorità politica.
2. Il Capo del Dipartimento cura le attività di controllo gestionale, di predisposizione degli obiettivi nell'ambito della direttiva annuale e di valutazione della dirigenza, nonché il coordinamento delle attività di competenza del Dipartimento in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; coordina l'attività di comunicazione istituzionale e quella interna, nonché l'attività internazionale, con particolare riferimento alla cura dei rapporti con l'Unione Europea, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'OSCE.
3. Il Capo del Dipartimento cura i rapporti con il Segretario Generale, con gli altri Dipartimenti e Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri; può affidare incarichi specifici a singoli dirigenti e funzionari ovvero istituire gruppi di lavoro.
4. Il Capo del Dipartimento si avvale di una propria Segreteria, di livello non dirigenziale, e può essere coadiuvato da una Segreteria tecnica, composta da personale di livello non dirigenziale, che lo supporta nell'esercizio delle proprie attribuzioni.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ

5. L'Autorità politica, su proposta del Capo del Dipartimento, può conferire l'incarico di Vice Capo del Dipartimento a uno dei coordinatori degli uffici del Dipartimento.

6. Nei casi di assenza o impedimento del Capo del Dipartimento e del Vice Capo del Dipartimento ove nominato, le funzioni vicarie sono attribuite dall'Autorità politica al dirigente coordinatore di uno degli Uffici del Dipartimento. In mancanza di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente preposto ad uno degli Uffici di livello dirigenziale generale con maggiore anzianità nella qualifica.

7. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento ed a supporto delle pertinenti funzioni di coordinamento opera un Servizio di livello dirigenziale non generale denominato "Servizio per gli affari generali", con le seguenti attribuzioni

- supporto tecnico- operativo nella predisposizione del piano annuale di comunicazione del Dipartimento;
- cura del sito internet dipartimentale;
- coordinamento dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) di cui all'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150, per le materie di propria competenza;
- supporto nell'elaborazione, studio e analisi di proposte di legge o regolamento e nel monitoraggio dei lavori parlamentari, sovrintendendo all'istruttoria relativa alle risposte agli atti di sindacato ispettivo in tutte le materie di competenza del Dipartimento, attraverso l'acquisizione degli elementi informativi di specifica competenza degli Uffici;
- supporto tecnico- operativo ai fini dell'adempimento degli obblighi in materia di pianificazione strategica, controllo di gestione e valutazione, trasparenza e prevenzione della corruzione;
- predisposizione degli atti amministrativo-contabili in materia di bilancio, predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione della spesa del Dipartimento e di quelli necessari ai fini dell'adempimento degli obblighi di rendicontazione e comunicazione sulla gestione del bilancio;
- gestione amministrativo-contabile dei capitoli inerenti alle attività istituzionali del Centro di Responsabilità;
- gestione degli affari generali, predisposizione degli adempimenti e dei provvedimenti concernenti il personale del Dipartimento, compresa la liquidazione dei trattamenti di missione in Italia e all'estero.

Art. 5

(Organizzazione del Dipartimento)

1. Il Dipartimento si articola in tre Uffici di livello dirigenziale generale e in cinque servizi di livello dirigenziale non generale, incluso quello di cui all'art. 4 del presente decreto.
2. Gli Uffici del Dipartimento sono i seguenti:
 - a) Ufficio per le politiche delle pari opportunità;
 - b) Ufficio per le politiche contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
 - c) Ufficio per le politiche contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ

3. Nell'ambito del Dipartimento opera, altresì, l'Ufficio per la promozione delle parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica di cui all'art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, e al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, articolato in due ulteriori servizi.

Art. 6

(Ufficio per le politiche delle pari opportunità)

1. L'Ufficio per le politiche delle pari opportunità cura la promozione, l'elaborazione, l'attuazione e il coordinamento delle politiche di parità e pari opportunità a livello nazionale; provvede all'adozione di iniziative di studio, analisi ed elaborazione progettuale inerenti la materia delle pari opportunità, anche attraverso la formulazione di pareri e consulenze; provvede alla definizione di nuove tipologie di intervento e di promozione di progetti ed iniziative, nonché di coordinamento delle iniziative delle amministrazioni statali e degli altri enti pubblici nelle materie delle pari opportunità; cura l'attuazione della direttiva 2004/113/CE per la parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura; collabora con le altre Amministrazioni competenti al fine di supportare l'adozione e lo sviluppo del bilancio di genere; promuove iniziative finalizzate ad estendere e rafforzare la certificazione di genere di cui alla legge n. 162 del 2021 e le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; promuove le iniziative rivolte al sostegno dell'imprenditoria femminile e in generale quelle volte a favorire una maggiore partecipazione delle donne al mondo del lavoro; cura, in raccordo con il Capo del Dipartimento e con riferimento alle materie di cui sopra, le relazioni con gli altri Paesi europei ed extraeuropei e con gli organismi comunitari e internazionali.

2. L'Ufficio si articola in un Servizio, denominato "Servizio per gli interventi di parità e pari opportunità", con i seguenti compiti:

- programmazione, realizzazione e monitoraggio di misure e interventi volti a favorire la parità e le pari opportunità di genere, con particolare riferimento alla promozione dell'empowerment femminile, alla promozione della conciliazione vita-lavoro, al sostegno delle scelte di maternità in ambito professionale, alla diffusione dello studio delle materie STEM tra le bambine e le ragazze, alla riduzione delle disparità retributive e pensionistiche, al sostegno dell'imprenditoria femminile, alla diffusione del bilancio di genere;
- cura delle attività di competenza del Dipartimento ai fini dell'attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234, commi da 139-148, in particolare mediante il supporto tecnico - operativo alla predisposizione, attuazione e monitoraggio del Piano Strategico Nazionale per la parità di genere e al funzionamento della Cabina di regia interistituzionale e alle attività dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere;
- monitoraggio e vigilanza degli obblighi in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo per le società a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120;
- cura degli adempimenti connessi all'attuazione della direttiva 2004/113/CE per la parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ

3. Per le finalità sopra indicate, il Servizio assicura lo svolgimento delle necessarie attività amministrativo-contabili, le attività connesse alla cura dei rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonché lo svolgimento dei compiti di rappresentanza istituzionale negli organismi nazionali.

Art. 7

(Ufficio per le politiche contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica)

1. L'Ufficio per le politiche contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica cura la promozione, l'elaborazione, l'attuazione e il coordinamento delle politiche di prevenzione e contrasto della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, assicurandone anche la coerenza con la Convenzione di Istanbul. A tal fine, l'Ufficio promuove iniziative a livello nazionale e azioni di sistema, anche coordinando le attività di predisposizione e attuazione del Piano Strategico Nazionale di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 e supportando il funzionamento degli organismi di *governance* ivi previsti. L'Ufficio assicura altresì il necessario coordinamento interistituzionale con le amministrazioni territoriali, in particolare regionali, che concorrono anche mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, all'attuazione delle politiche contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica a livello territoriale. In ordine alle suddette materie, l'Ufficio provvede all'acquisizione e all'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati, nonché alla promozione, coordinamento e gestione delle attività conseguenti. L'Ufficio infine cura, in raccordo con il Capo del Dipartimento e con riferimento alle materie di cui sopra, le relazioni con gli altri Paesi europei ed extraeuropei e con gli organismi comunitari e internazionali.

2. L'Ufficio si articola in un Servizio, denominato "Servizio per gli interventi contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica", con i seguenti compiti:

- programmazione, realizzazione e monitoraggio di misure e interventi volti a promuovere le politiche di prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, nonché per il sostegno delle donne che ne sono vittime;
- cura delle attività di competenza del Dipartimento ai fini dell'attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in particolare mediante il supporto tecnico - operativo alla predisposizione, attuazione e monitoraggio del Piano Strategico Nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e alle attività della Cabina di regia interistituzionale e dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica;
- cura delle attività di competenza del Dipartimento ai fini dell'attuazione dell'art. 5 bis del suddetto decreto- legge 14 n. 93/2013 e delle altre norme che prevedono il trasferimento delle risorse finanziarie alle regioni;
- monitoraggio sull'utilizzo delle risorse destinate dal Dipartimento alle misure e agli interventi nelle materie sopra indicate, incluse quelle trasferite alle regioni ai sensi del sopra indicato art. 5 bis.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ

3. Per le finalità sopra indicate, il Servizio assicura lo svolgimento delle necessarie attività amministrativo-contabili, le attività connesse alla cura dei rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonché lo svolgimento dei compiti di rappresentanza istituzionale negli organismi nazionali.

Art. 8

(Ufficio per le politiche contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani)

1. L'Ufficio per le politiche contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani assicura la promozione, l'elaborazione, l'attuazione e il coordinamento delle politiche di prevenzione e contrasto della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, assicurandone anche la coerenza con la Convenzione di Varsavia. A tal fine, l'Ufficio promuove iniziative a livello nazionale e azioni di sistema, anche coordinando le attività di predisposizione e attuazione del Piano nazionale d'azione per il contrasto alla tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani di cui all'art.9 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, e supportando gli organismi di *governance* nazionale. L'Ufficio assicura altresì il necessario coordinamento interistituzionale con le amministrazioni territoriali e con gli enti del terzo settore che concorrono anche mediante l'utilizzo delle risorse destinate al Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale, nonché alla realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema di cui all'art.1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'attuazione delle politiche contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani a livello territoriale. In ordine alle suddette materie, l'Ufficio provvede all'acquisizione e all'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati, nonché alla promozione, coordinamento e gestione delle attività conseguenti; realizza attività di studio, ricerca e sperimentazione nonché indagini a carattere conoscitivo nelle materie di competenza dell'Ufficio. L'Ufficio infine cura, in raccordo con il Capo del Dipartimento e con riferimento alle materie di cui sopra, le relazioni con gli altri Paesi europei ed extraeuropei e con gli organismi comunitari e internazionali.

2. L'Ufficio si articola in due Servizi:

- a) "Servizio per il coordinamento nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani", con i seguenti compiti:
 - analisi e valutazione delle tendenze della tratta degli esseri umani;
 - coordinamento e monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale d'azione per il contrasto alla tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani;
 - misurazioni dei risultati delle azioni anti tratta;
 - supporto tecnico-operativo alle attività della Cabina di regia e del Comitato tecnico istituiti presso il Dipartimento per il presidio delle politiche di prevenzione e contrasto della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani;
 - supporto al coordinamento delle amministrazioni e alle attività di confronto con gli organismi e le organizzazioni, anche del terzo settore, impegnate nella lotta alla tratta.
- b) "Servizio per gli interventi in materia di tratta e grave sfruttamento degli esseri umani", con i seguenti compiti:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ

- gestione delle risorse destinate al Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale e per la realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema, e in particolare del Bando unico dei progetti antitratta;
- gestione degli altri fondi nazionali ed europei finalizzati ai programmi contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani;
- gestione del servizio nazionale contro la tratta (Numero verde nazionale).

Art. 9

(Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica — UNAR)

1. L'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica, brevemente denominato UNAR — Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali — ha la funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio ed in condizioni di imparzialità, l'effettività del principio di parità di trattamento tra le persone, incluse le persone LGBT, vigilando sull'operatività degli strumenti di tutela anche contro le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, nonché di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere, sugli altri fattori della discriminazione ed il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, di cui in premessa.

2. In stretto raccordo con le altre strutture del Dipartimento, l'Ufficio elabora proposte di intervento, azioni di sistema e metodologie per l'assistenza legale ed il supporto alle vittime di comportamenti discriminatori che, con precipuo riferimento alla razza ed etnia, siano collegabili ad altri fattori e al fenomeno delle discriminazioni multiple.

3. L'Ufficio si articola in due Servizi:

a) “Servizio per la tutela della parità di trattamento”, con i seguenti compiti:

- gestione di un sito internet e/o di una linea telefonica gratuita per la raccolta delle segnalazioni in ordine a casi di discriminazione secondo quanto previsto al comma 1;
- esame ed analisi delle segnalazioni ricevute;
- attività istruttoria relativa all'assistenza nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi delle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori;
- predisposizione di pareri, consulenze ed osservazioni da rendersi anche in giudizio;
- promozione di incontri conciliativi informali e proposta di soluzioni per la rimozione delle situazioni discriminatorie;
- svolgimento di indagini ed inchieste finalizzate ad accertare l'esistenza di comportamenti discriminatori nel pieno rispetto delle prerogative dell'autorità giudiziaria, anche attraverso la richiesta di informazioni e documentazione rilevate ai soggetti che ne risultino in possesso;
- segnalazione alle autorità competenti delle situazioni di abuso, maltrattamento o disagio riscontrate nel corso delle attività di ufficio;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ

- svolgimento di audizioni periodiche delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215;
- attività istruttoria relativa alla stipula di accordi e protocolli di intesa con le organizzazioni non governative senza fine di lucro e con gli enti territoriali al fine di promuovere l'adozione di azioni positive nell'ambito del settore privato- sociale e dei diversi livelli territoriali di Governo;
- gestione di una banca dati per il monitoraggio delle denunce e delle segnalazioni ricevute;
- gestione del punto di contatto nazionale per la inclusione sociale di Rom, Sinti e Caminanti.

b) "Servizio studi, ricerche e relazioni istituzionali", con i seguenti compiti:

- promozione di studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, anche con gli analoghi organismi esteri, in collaborazione con le università, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, con le altre organizzazioni non governative senza fine di lucro e con gli istituti nazionali di rilevazione statistica;
- elaborazione di linee guida volte a radicare la consapevolezza dei diritti connessi all'attuazione del principio di parità, soprattutto nei settori del lavoro pubblico e privato e delle prestazioni sociali; redazione delle relazioni annuali al Parlamento e al Presidente del Consiglio;
- promozione delle campagne di sensibilizzazione, informazione e comunicazione pubblica; elaborazione di proposte di strategie di intervento volte a garantire un'effettiva integrazione sociale e la promozione dei diritti civili e politici degli stranieri; elaborazione di proposte di modifica della normativa vigente.

Art. 10

(Disposizioni finali)

1. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data della sua emanazione. Dalla medesima data è abrogato il decreto del Sottosegretario di Stato con delega alle pari opportunità dell'8 aprile 2019 recante "Organizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità" e ogni altra disposizione incompatibile.
2. Fino al conferimento degli incarichi dirigenziali previsti dal presente decreto e comunque non oltre novanta giorni dalla sua emanazione, è prorogata l'efficacia degli incarichi dirigenziali precedentemente conferiti.
3. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma,

Eugenia ROCCELLA